

Cass., civ. sez. III, del 26 giugno 2015, n. 13186

4.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta la "omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia e violazione di legge in rapporto all'articolo 360 c.p.c. n. 3; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1427 c.c. in relazione all'art. 1439 c.c. ovvero l'annullamento del contratto per dolo.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.

Sostiene la L che la Corte d'Appello avrebbe errato a non accogliere la domanda volta ad annullare il contratto per dolo ai sensi dell'art. 1439, trascurando che la V spa aveva omesso di prospettare alla società ricorrente la possibilità di continuare ad utilizzare i preesistenti programmi attraverso chiavi analoghe a quelle trafugate. E tale comportamento corrisponde a condotta dolosa tenuto conto dell'interesse del fornitore alla sostituzione dell'intero sistema.

5. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dei profili motivazionali, come prospettati dalla società ricorrente, in quanto la sentenza impugnata è successiva all'entrata in vigore dell'ultima riforma.

Infatti l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformato dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, va inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l'abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ne consegue che: a) l'"omesso esame" non può intendersi che "omessa motivazione", perché l'accertamento se l'esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l'omissione e non più l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell'estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi", si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione (Cass. n. 7983/2014).

Sulla base di quanto sopra detto si passa all'esame dei profili di violazione di legge ed in particolare partendo dall'esame del terzo motivo per comodità di esposizione.

6. Il motivo è fondato.

Dopo il furto la L si rivolge alla V s.p.a. chiedendo la sostituzione di chiavette dongle (il Dongle è una piccola parte di hardware che si può collegare ad un qualsiasi dispositivo elettronico. Permette di proteggere qualsiasi dato che si voglia tenere riservato e altre funzioni aggiuntive). La Vero rilevò che non era possibile perché la sola sostituzione delle chiavette non avrebbe consentito l'utilizzo dei programmi installati che erano andati perduti e pertanto

era necessario installarne di nuovi. Tale circostanza è stata invece esclusa dalla CTU, secondo la quale la semplice sostituzione delle chiavette sarebbe stata sufficiente a consentire l'uso dei programmi.

Ciò posto, valutati i comportamenti delle parti, la diversità delle spese (33.000 euro per i programmi e poche centinaia per le chiavette) appare di ovvia evidenza che anche il mendacio tenuto nell'occasione dalla V spa ha avuto un'efficienza causale sulla determinazione e, quindi, sul consenso della L. E tale falsa rappresentazione della realtà generata dalla società controricorrente, fu essenziale ai fini della conclusione del contratto. Il dolo "causam dans", al pari dell'errore, è causa di annullamento del contratto soltanto nel caso in cui la falsa rappresentazione della realtà da esso generata sia stata essenziale ai fini della conclusione dell'atto (Cass. n. 6166/2006).

Infatti, in tema di vizi del consenso, vige il principio "fraus omnia corrumpit, in virtù del quale il dolo decettivo conduce all'annullamento del contratto (come pure del negozio unilaterale) qualunque sia l'elemento sul quale il "decoctus" sia stato ingannato e, dunque, in relazione a qualunque errore in cui sia stato indotto, ivi compreso quello sul valore o sulle qualità del bene oggetto del negozio (Cass. n. 4065/2014). Pertanto deve ritenersi che in sede di trattative contrattuali il contraente ha l'obbligo di comportarsi secondo i principi di buona fede e correttezza, ha il dovere di informare correttamente l'altro contraente sulle possibili alternative volte a soddisfare l'obiettivo perseguito, evitando ogni falsa rappresentazione della realtà che sia slealmente svantaggiosa per l'altro contraente in violazione alle regole di correttezza commerciale. Principi della correttezza e buona fede che devono essere valutati nella dinamica del rapporto contrattuale e che devono presiedere tanto nella fase della attuazione del contratto tanto nella fase della sua esecuzione.